

REGOLAMENTO
RECANTE NORME PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
DI CUI ALL'ARTICOLO
113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2016, N. 50

APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE
N ____ DEL ____

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

Capo II - Ripartizione dell'incentivo

Art. 5 - Ripartizione

Art. 6 - Incarichi interi o parziali

Capo III - Termini temporali e penalità

Art. 7 - Termini per le prestazioni

Capo IV - Disposizioni diverse

Art. 8 - Pagamento del compenso

Capo V - Norme finali

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Art. 10 - Entrata in vigore

Cap. I - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” - di seguito denominato «codice» e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori, nonché per i servizi e forniture che richiedono lo svolgimento di funzioni tecniche, a cura del personale interno.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio o fornitura che richiedono lo svolgimento di funzioni tecniche, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto, di intesa tra i Dirigenti dell'UUOBB e il Direttore, per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i collaboratori che hanno ad oggetto:
 - le attività di programmazione della spesa e supporto;
 - per la valutazione preventiva dei progetti e supporto;
 - per la predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e supporto;
 - per le funzioni di responsabile unico del procedimento e supporto ;
 - per la direzione dei lavori ovvero la direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico e supporto .
3. L'Amministrazione assegnerà le funzioni affinché si possano favorire più dipendenti.
4. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per le procedure complete in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati, posti a gara ed eseguite e collaudate e riguardino opere o lavori, servizi e forniture con funzioni tecniche di cui al precedente punto 2;
5. Il presente fondo, destinato esclusivamente per le funzioni tecniche, in caso di contratti per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, si applica solo nella prima procedura. In caso di reiterate procedure aventi il medesimo oggetto verranno applicate percentuali comprese tra 0% e 10% per tutte le attività tecniche.
6. Il presente fondo non si applica per le procedure che prevedono una base d'asta inferiore ad €40.000,00 annui;
7. Il presente fondo verrà determinato, per le funzioni tecniche sottese alla procedura di affidamento con decreto del Direttore su proposta del Dirigente dell'area competente a valle della determina a contrarre;
8. Per le funzioni tecniche sottese all'esecuzione del contratto, il relativo fondo verrà determinato

con decreto del Direttore su proposta del Dirigente dell'area competente a valle della stipula del contratto.

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. L'Ente destina ad un **"Fondo incentivante per le funzioni tecniche"**, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri definiti e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento (RUP)** per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice. Il RUP è nominato con atto formale del Direttore dell'Ente tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità operativa di riferimento, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito formalmente il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Direttore su proposta del Dirigente del Settore di riferimento, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Lo stesso Direttore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito formalmente il responsabile unico del procedimento e il Dirigente dell'unità di riferimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato previo parere del Dirigente del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **valutazione preventiva dei progetti**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di bando**;
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori** ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice e coordinatore sicurezza;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;

- g) **il personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Capo II - Ripartizione dell'incentivo

Art. 5 - Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Direttore dell'Ente, sentito il Dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali stabilite, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. In particolare per:
 - a) importo a base di gara inferiore ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b) importo a base di gara pari o superiore ad euro 500.000 ed inferiore a euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,9%;
 - c) Importo a base di gara pari o superiore ad euro 1.000.000 ed inferiore ad euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - d) importo a base di gara pari o superiore ad euro 5.000.000 ed inferiore ad euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,3%;
 - e) importo a base di gara superiore a euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,0% secondo la seguente ripartizione riportata in tabella :

Attività	% min	% max	Ruolo	% min	% max
RUP	0	55	RUP	50	100
			Collaboratori tecnici	0	50
			Collaboratori amministrativi	0	50
Programmazione della spesa per investimenti	10	30	Collaboratori tecnici	10	100
			Collaboratori amministrativi	10	90
Valutazione preventiva dei progetti	5	15	Collaboratori tecnici	10	100
			Collaboratori amministrativi	10	90
Predisposizione e controllo delle procedura di bando	10	40	Collaboratori tecnici	10	100
			Collaboratori amministrativi	10	90
Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione	20	45	Direttore dei lavori/esecuzione	10	80
			Coordinatore sicurezza	0	30
			Collaboratori amministrativi	0	15
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità	10	20	Collaudatore tecnico-amministrativo	40	100
			Collaudatore statico	0	100
			Collaboratori tecnici	0	60
			Collaboratori amministrativi	0	20

3. L'incentivo non è dovuto nei casi in cui la gara sia oggetto di annullamento o revoca dovuta da errori imputabili ai relativi soggetti.

Art. 6 - Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno

Capo III - Termini temporali e penalità

Art. 7 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento direttoriale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Capo IV - Disposizioni diverse

Art. 8 - Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Direttore (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse), sulla base dell'atto di ripartizione, contenente l'elenco del personale, l'attività riferibile a ciascuna unità e la percentuale spettante, per le quote rapportate ai livelli di avanzamento degli interventi.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Capo V - Norme finali

Art. 9 - Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento di rettifica e integrazione del regolamento approvato dal Decreto del Presidente n. 26 del 15/06/2017 entrerà in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di legge dell'atto di approvazione e sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente. Il fondo incentivante di cui al presente regolamento maturerà per i bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti .